Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 16 marzo 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

(807)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1977, n. **1130**.

Soppressione del consolato di prima categoria in Madrid (Spagna) e istituzione di un consolato generale di prima categoria nella medesima località, nonchè soppressione del consolato di prima categoria in Bilbao (Spagna) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di prima categoria in Madrid (Spagna) è soppresso con decorrenza 1° marzo 1978.

Art. 2.

E' istituito a Madrid (Spagna) un consolato generale di prima categoria con decorrenza 1° marzo 1978 con la seguente circoscrizione: le provincie di Albacete, Avila, Burgos, Caceres, Cadice, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Jaen, La Coruña, Leòn, Lugo, Madrid, Malaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

Art. 3.

Il consolato di prima categoria in Bilbao (Spagna) è soppresso con decorrenza 1° settembre 1978.

Art. 4.

E' istituito in Bilbao (Spagna) con decorrenza 1° settembre 1978, un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale in Barcellona, con la seguente circoscrizione: le provincie di Alava e Biscaglia.

Art. 5.

La circoscrizione del consolato generale di prima categoria in Barcellona a decorrere dal 1° settembre 1978 è modificata come segue: le provincie di Alava, Alicante, Barcellona, Biscaglia, Castellòn de la Plana, Gerona, Guipuzcoa, Huesca, Isole Baleari, Lerida, Navarra, Saragozza, Tarragona, Teruel, Valenza.

Art. 6.

A decorrere dal 1° settembre 1978 la circoscrizione del consolato generale a Madrid è estesa alle provincie di: Logroño, Oviedo e Santander.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 448 *Esteri, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Vincenzo Guarrella, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Lombardia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Sergio Vitiello è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia » in sostituzione del dott. Vincenzo Guarrella, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1978
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327

(2080)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 11 settembre 1975, n. 1999, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale e dei relativi supplenti nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il triennio 1976-78;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 9 dicembre 1975 redatto dalla commissione elettorale centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1975;

Vista la richiesta di esonero dall'incarico, in data 20 gennaio 1978, presentata dal consigliere di amministrazione rappresentante del personale Bruno Aronne;

Vista la rinuncia, in data 21 gennaio 1978, dell'operaio specializzato Elio Repetto ad assumere l'incarico di membro del consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1978 è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, l'ispettore principale dott. Gerardo D'Aiuto, membro supplente del consiglio medesimo.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente articolo, è nominato membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, l'operaio specializzato Vincenzo Bozzi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1978
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 216

(2098)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Aumento del contributo corrisposto al comune di Viterbo ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di rivedere e modificare la misura del contributo annuo che lo Stato corrisponde al comune di Viterbo, sede degli uffici giudiziari del tribunale, procura della Repubblica e pretura, per le spese indicate nell'art. 1 della legge sopra citata in relazione all'epoca nella quale il contributo in atto corrisposto è stato determinato ed all'aumento del costo delle forniture e dei servizi nel frattempo intervenuto;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977, sul quale è iscritta la somma di L. 10.260.359.000;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo annuo corrisposto dallo Stato al comune di Viterbo, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinata in L. 24.000.000 (ventiquattromilioni).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1978
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 183

(2146)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiobione » 20 confetti, nonchè della relativa categoria 10 fiale × 3 cc, della ditta Siti - Società industriale terapeutica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 5066/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 maggio 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 20215 e 20215/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cardiobione » confetti, nonché la relativa categoria fiale × 3 cc, a nome della ditta Siti - Società industriale terapeutica italiana, con sede in Milano, via Eritrea n. 48/8 (gia sita in Milano, via G. Cantoni, 4), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in assenza di dati circa l'attività clinica dell'inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Accertato che la ditta interessata, cui sono state fatte le debite contestazioni non ha inviato controdeduzioni in proposito;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cardiobione » 20 confetti, nonché della relativa categoria 10 fiale × 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 20215 e 20215/A in data 18 maggio 1963, a nome della ditta Siti - Società industriale terapeutica italiana, con sede in Milano, via Eritrea, 48/8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teclimicina vitaminica » capsule, della ditta I.S.O.M. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5073/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 ottobre 1968, con il quale venne registrata al n. 12623 la specialità medicinale denominata « Teclimicina vitaminica » capsule, a nome della ditta I.S.O.M. S.p.a., con sede in Milano, via Andrea Solari, 19, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale in questione ha avuto esito non favorevole, in quanto le quantità di vitamina B_1 e di nicotinamide sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente del 36,8% e del 40%, mentre la vitamina B_6 è risultata assente;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Teclimicina vitaminica » capsule, registrata al n. 12623, in data 14 ottobre 1968, a nome della ditta I.S.O.M. S.p.a., con sede in Milano, via Andrea Solari, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Collirio sulfo-penicillin » flacone contagocce da ml 5, della ditta Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini S.a.s., in Genova. (Decreto di revoca n. 5067/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 giugno 1976, con il quale venne registrata al n. 5440 la specialità medicinale denominata « Collirio sulfo-penicillin » flacone contagocce da ml 5, a nome della ditta Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini S.a.s., con sede in Genova, via Isonzo, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Collirio sulfo-penicillin » flacone contagocce da ml 5, registrata al n. 5440 in data 9 giugno 1976, a nome della ditta Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini S.a.s., con sede in Genova, via Isonzo, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Sostituzione di due membri della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1977, relativo alla costituzione, per il biennio 1977-79, della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 250;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1977, con la quale la Unione italiana marittimi, aderente alla U.I.L., designa quali nuovi rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, i signori Anchini Carlo e Quattrini Guido, in sostituzione rispettivamente dei signori Borzellino Giulio e Natali Vinicio;

Decreta:

Sono nominati rispettivamente membro effettivo e supplente della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro, i signori Anchini Carlo e Quattrini Guido, in sostituzione dei signori Borzellino Giulio e Natali Vinicio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1978.

Costituzione del Comitato nazionale per la preparazione e lo studio dei mezzi per la difesa dei beni culturali e ambientali dall'inquinamento di ogni specie.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il voto della commissione speciale del Senato per i problemi ecologici 8 gennaio 1974;

Ritenuta la necessità di studiare i mezzi di difesa dei beni culturali e ambientali dall'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi nonchè dall'inquinamento prodotto da rumore e dalle vibrazioni del traffico;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito un Comitato nazionale per la preparazione e lo studio dei mezzi per la difesa dei beni culturali e ambientali dall'inquinamento di ogni specie.

Art. 2.

Il Comitato è composto dai seguenti membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali:

1) De Angelis D'Ossat prof. Guglielmo che ne assume la presidenza;
2) Montalenti prof. Giuseppe;
3) Cassandro prof. Giovanni Italo;
4) Quaroni prof. Ludovico;
5) Boni prof. Bruno;
6) Carapezza prof. Marcello;
7) Toscano prof. Bruno;
8) Cagliotí prof. Vincenzo.

Sono chiamati a far parte del Comitato:

1) Nebbia prof. Giorgio, ordinario di merceologia all'Università di Bari;
2) Passino prof. Roberto, direttore dell'istituto di ricerca sulle acque presso il C.N.R.;

3) Serrani prof. Donatello, professore straordinario di diritto pubblico all'Università di Ancona;

4) Bruschi prof. Arnaldo, ordinario di storia dell'architettura presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma;

5) Ricciardi dott. Giosuè, segretario della commissione speciale del Senato per i problemi ecologici;

6) Catelani dott. Riccardo, dirigente l'ufficio ambiente e politica ecologica presso il gabinetto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica.

Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni A.A.A.A. e S. del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Catelani Riccardo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare con voto consultivo i sindaci dei comitati territorialmente interessati ed il personale scientifico dell'amministrazione.

Art. 3.

Il Comitato viene convocato dal presidente ed è legalmente costituito con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti.

Art. 4.

Il Comitato di propria iniziativa o su richiesta del Ministro per i beni culturali e ambientali, effettua studi e ricerche connessi alla protezione ecologica dei beni culturali e ambientali.

Il Comitato, su richiesta del Ministro per i beni culturali e ambientali, esprime altresì pareri su qualsiasi problema inerente all'inquinamento e alla conseguente difesa dei beni culturali e ambientali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: PEDINI

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'istituto stesso;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità di ricostituire, per un quadriennio, il collegio dei sindaci dell'istituto, scaduto dalla carica sin dal 15 gennaio 1976 per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale è così composto:

Verdini dott. Goffredo, membro effettivo e Sernia dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Vinci dott. Antonino, membro effettivo e Puglisi dott.ssa Maria Luisa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Romanelli dott. Francesco, membro effettivo e Carrato dott. Leonardo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Nicolini dott.ssa Luisa, membro effettivo e Focarelli dott. Remo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha stabilito, tra l'altro, la composizione e le modalità di nomina dei componenti il comitato amministrativo del « Fondo » in parola;

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha previsto, tra l'altro, l'integrazione del suddetto comitato, con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale, tra gli altri, il dott. Aldo Morgando è stato nominato componente l'organo in parola, in rappresentenza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario;

Considerato che il predetto dott. Aldo Morgando ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la designazione effettuata dall'Associazione nazionale fra gli istituti di credito agrario;

Decreta:

Il dott. Luigi Rogante è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario, in sostituzione del dott. Aldo Morgando, dimissionario.

Il predetto resterà in carica per il restante periodo del triennio previsto nel decreto in data 19 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Affidamento, al Consorzio del provolone tipico, dell'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio tipico « provolone ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e, in particolare, l'art. 7, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari di produzione l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e, in particolare, l'art. 2, che riconosce la denominazione tipica, i particolari requisiti circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche del formaggio « provolone »;

Vista l'istanza in data 5 novembre 1976 e la relativa documentazione presentata dal Consorzio del provolone tipico, con sede in Piacenza, con la quale è stato richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al sopracitato art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il parere espresso sulla istanza anzidetta dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi nella seduta del 2 febbraio 1977;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il Consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conseguenza;

Decreta:

Articolo unico

In conformità dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, al Consorzio del provolone tipico, con sede in Piacenza, è affidato l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa e, in particolare, sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione tipica « provolone ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Antonio Bagnulo, quale dirigente generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, con il quale è stato disposto il passaggio delle attribuzioni di competenza della soppressa direzione generale dell'alimentazione alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Decreta:

Articolo unico

Il dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli dott. Romualdo Moroni è nominato componente del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del dott. Antonio Bagnulo, per il restante periodo del quadriennio 1° gennaio 1977-31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa operaia di consumo di S. Vito di Leguzzano a r.l. e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della Società cooperativa operaia di consumo di San Vito di Leguzzano a r.l., a seguito di istanza del presidente della cooperativa stessa, con sede in San Vito di Leguzzano (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Socieà cooperativa operaia di consumo di San Vito di Leguzzano a r.l., con sede in San Vito di Leguzzano (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Riccardo Benetazzo in data 27 luglio 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Beggiato ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI e XVII Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI e XVII Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », che avrà luogo a Napoli dal 1° al 4 aprile 1978 e dal 16 al 19 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 ottobre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto;

Considerato che all'Ente nazionale per le tre Venezie è subentrato, ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V., istituito con la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1978, n. 1406, con la quale il predetto Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V., ha designato l'ing. Camillo Calzolari, quale proprio rappresentante da chiamare a far parte del citato comitato regionale;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Curzel, già rappresentante dell'Ente nazionale per le tre Venezie in seno allo stesso comitato, con l'ing. Camillo Calzolari;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Camillo Calzolari è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, in rappresentanza dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 48/1977 del 7 dicembre 1977, concernente la revisione generale dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1978, devono essere apportate le rettifiche indicate nel seguente elenco:

INVECE DI			LEGGASI		
Pag. 5:					
A Terpin - Zambon			Aterpin - Zambon		
Pag. 11:					
Allurit - Ganassini			Allurit - Schoum		
Pag. 13:					
Amitriptol - Causyth			Amitriptol - Bracco		
Amoxilin - Esseti			Amoxilin - Esseti		
Fl liof e Fl	23506.13		Fl liof 500 mg e Fl	23506.B	
Ampitarm - Benedetti			Amplital - Farmitalia		
Pag. 16:					
Anauran - Zambon			Anauran - Zambon		
Gtt otol. 8 ml	14302	730	Gtt otol. 8 ml	14302	750
Pag. 17:					
Antelin - Off			Antelin - Off		
Im 10 f 2 ml	16431	1.430	Im 12 f 2 ml	16431	1.380
40 conf	16431.A	1.170	60 conf	16431.A	1.660
Pag. 36:					
Bisolvon Griblette - Boehringer Ingelheim M			Bisolvon Linctus - Boehringer Ingelheim		
Bisolvon Linctus - Boehringer Ingelheim M			Bisolvon Linctus - Boehringer Ingelheim		
Pag. 46:					
Cebion - Bracco			Cebion - Bracco		
Ftissimum 20 cpr 500 mg			Ftissimum 20 cpr masticabili 500 mg		
Cebiopirina - Bracco			Cebiopirina - Bracco		
12 bust. 10 g			12 bust. 10 g grat eft		
2 bust. 10 g			2 bust. 10 g grat eft		
6 bust. 10 g			6 bust. 10 g grat eft		
Pag. 51:					
Gabbiani			Cialdino antinevr. - Gabbiani		
	07284	20	1 cialdino	07284	20
Wellcome			Cicatrene - Wellcome		
	14160	1.300	Crema 15 g	14160	1.300
	14160.A	1.300	Polv. 15 g	14160.A	1.300
Ciclopan - Sidus			Ciclopan - Sidus		
Os gtt 20 ml	21021	1.370	Os gtt 20 ml	21021.A	1.370
Pag. 54:					
Clinium - Janssen			Clinium - Janssen		
50 cpr	22957	4.160	50 cpr	22957	3.240
Pag. 75:					
Digomal - Malesci			Digomal - Malesci		
20 cpr 100 mg			20 cpr 0,25 mg		
Pag. 81:					
Dulcolax Spezial - Boehringer Ingelheim M			Dulcolax Spezial - Boehringer Ingelheim		
Pag. 81, *rigo* 31:					
Duo Trax - Zambon			Duo Trax - Zambon		
Mite 20 cps	22765		20 cps	22765	
Pag. 81, *rigo* 56:					
Duotrax - Zambon			Duo Trax - Zambon		
Mite 20 cps	227651		Mite 20 cps	22765.1	
Pag. 87:					
Enterovaccino Isi - Istituto sieroterapico			Enterovaccino Isi - Istituto sieroterapico		
3 cpr	13370	430	**3 cpr**	13370	1.410
6 cpr	13370	850	**6 cpr**	13370	2.580

Invece di			Leggasi		
Pag. 92:					
Eritrocina Cm - Abbott			Eritrocina Cm - Abbott		
12 cpr 200 mg	07893.H	1.400	12 cpr 200 mg	07893.H	1.520
Pag. 96:					
Eudigox - Simes			Eudigox - Simes		
40 cps	14166B	1.210	40 cps	14166B	1.320
Pag. 102:					
Finalgon linimento - Boehringer Ingelheim M			Finalgon linimento - Boehringer Ingelheim		
Pag. 104:					
Fluax - Merck sharp e dohme			Fluax - Merck sharp e dohme		
Monodose fl 0,5 ml		1.950	Monodose fl 0,5 ml		2.870
Multidose fl 5 ml		15.600	Multidose fl 5 ml		21.470
Vaccino siring. 0,5 ml		2.600	Vacc. siring. 0,5 ml		2.980
Pag. 108:					
Frenal - Isf			Frenal T - Isf		
Inalant 30 cps			Inalant 30 cps		
Inalant 40 cps			Inalant 40 cps		
Fresium - Albert - Farma			Frisium - Albert - Farma		
Frubiosina P - Boehringer Ingelheim			Frubiosina P - Boehringer Ingelheim		
500 os 10 fl 10 m			500 os 10 fl 10 mg		
Pag. 111:					
Gastroplus - Magis			Ede-G - Prophin		
Pag. 122:					
Idroplus - Kemisintex			Idroplus - Schering		
Pag. 123:					
Immunoglobulina D Kabi - Kabi-Lang			Rhesonativ - Kabi-Lang		
Pag. 124:					
Influvirus - Ism			Influvirus - Ism		
Im 1 f 1 ml	12934.D	2.830	Im 1 f 1 ml	12934.D	2.890
Pag. 136:					
Lax - Alfa farmaceutici			Gocce Euchessina - Antonetto		
Pag. 142:					
Liver 3000 S - Italchemi			Liver Vit 3000 S - Italchemi		
Pag. 148:					
Megamplicil - Farmitalia			Saicil - Saita		
Pag. 153:					
Micotef - Italfarmaco			Micotef - Italfarmaco		
Polv 30 g			Polv 20 g		
Pag. 157:					
Mucolysin - Proter			Mucolysin - Proter		
6 f	23380	120.000	6 f	23380	2.120
Pag. 158:					
Myleran - Wellcome			Myleran - Wellcome		
100 cpr	09376	1.160	100 cpr	09376	1.380
Pag. 159:					
Nasivin - Bracco			Nasivin - Bracco		
Ad 0,050 × 100 sol. rin.			Ad 0,050 × 100 sol. rin. fl 10 ml		
Pag. 161:					
Neocromaciclin - Panther-Osfa Chemie			Neocromaciclin - Panther-Osfa Chemie		
10 cps 250 mg			8 cps 250 mg		
Pag. 167:					
Nitrumon - Simes			Nitrumon - Simes		
Iniett. 1 fl e 1 f	23096.A	3.600	Iniett. 1 fl e 1 f	23096.A	4.390
10 mg 20 cps	23096	6.560	10 mg 20 cps	23096	7.590
25 mg 10 cps	23096.1	8.000	25 mg 10 cps	23096.1	9.010
Pag. 182:					
Penta Bi - Italfarmaco			Penta-Bivit - Italfarmaco		
Vit norm. im 3 f 2 ml			Norm. im 3 f 2 ml		
Vit 30 conf.			30 conf.		

Invece di			Leggasi		
Pag. 184:					
Persumbrax - Boehringer Ingelheim			Persumbrax - Boehringer Ingelheim		
25 disc.			25 conf.		
Pag. 187:					
Pitressin tannato - Parke-Davis			Pitressin tannato - Parke-Davis		
10 f	23089.A	4.240	10 f	23089.A	6.890
Pag. 192:					
Preparazione H - Home			Preparazione H - Home		
Pom. 30 g	17389.A	670	Pom. 30 g	17389.A	1.090
Pag. 193:					
Proloid - Angiolini			Proloid - Angiolini		
100 cpr 16 mg			100 cpr 65 mg		
100 cpr 24 mg			100 cpr 100 mg		
100 cpr 4 mg			100 cpr 16 mg		
100 cpr 8 mg			100 cpr 32 mg		
100 cpr 80 mg			100 cpr 325 mg		
30 cpr 16 mg			30 cpr 65 mg		
Pag. 199:					
Recorcaina - Recordati			Recorcaina - Recordati		
g 4 × 100 10 f 2 ml			G Sindrenina 4 × 100 10 f 2 ml		
Pag. 208:					
Rutipress - Sidus			Rutipress - Sidus		
20 conf.	07050	930	F.te 20 conf.	07059.1	930
Pag. 212:					
Sedapersantin - Boehringer Ingelheim M			Sedapersantin - Boehringer Ingelheim		
Pag. 216:					
Simval sinergico - Rachelle			Simval sinergico - Schoum		
Simval - Rachelle			Simval - Schoum		
Pag. 217:					
Sintolexyn - Aesculapius			Sintolexyn - Isf		
Sintopenyl - Aesculapius			Sintopenyl - Aesculapius		
Im IV 1fl 1g e 1f 2 ml	20866.A3	1.120	Im IV 1fl 1g e 1f 2 ml	20866.A3	1.190
Im IV 500mg 1fl e 1f	20866.A2	960	Im IV 500 mg 1fl e 1f	20866.A2	990
Im IV 500mg 3fl e 3f	20866.A2	1.730	Im IV 500 mg 3fl e 3f	20866.A2	1.830
Im IV 500mg 6fl e 6f	20866.A2	2.600	Im IV 500 mg 6fl e 6f	20866.A2	2.810
12 fl 250mg e 12 f2	20866.A1	3.280	12 fl 250 mg e 12f	20866.A1	3.490
6 fl 250mg e 6 f2	20866.A1	2.210	6 fl 250 mg e 6f	20866.A1	2.310
Pag. 218:					
Snake - Fargal-Pharmasint			Snake - Isf		
Pag. 230:					
Tefapal - Recordati			Tefapal - Recordati		
10 supp.	01731.C		10 supp.	01731.B	
Pag. 241:					
Tresanil - Isf			Tresanil - Isf		
20 cps 2 mg			20 cps 200 mg		
Pag. 243:					
Triidrocillina - Sigurtà			Piramox - Pharmax		
Trimesulf - Ici			Trimesulf - Lpb		
Pag. 246:					
Tussoglobin - Istituto Behring			Tussoglobin - Istituto Behring		
1 f 2 ml	21820	4.800	1 f 2 ml	21820	7.170
Pag. 254:					
Velaxin - Modiano			Velaxin - Bracco		
Vems - Isf			Vems - Isf		
Aerosol 10 g			Aerosol 70 mg		
Pag. 258:					
Visan - Angiolini			Corsodyl - Icpharma		

Aggiungasi:

	Numero di registrazione	Prezzo
Solcoseryl - Chinoin		
6 f 2 ml	13528	6.240
Sterosan idrocortisone - Geigy		
Ung. 20 g	1574.C	1.130
Crema 20 g	1574.D	1.130

(2378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1230-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Piccinini Fausto, in Alessandria, corso Acqui, 168, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1230-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1747)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1217-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pinato Livio, in Valenza, circonvallazione Ovest, 24, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1217-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1749)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1207-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ponzone & Zanchetta, in Valenza, circonvallazione Ovest, 90, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1207-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1751)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1198-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che la ditta Novelli & Zanutto, in Valenza, via della Repubblica, 49, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1198-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1752)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1193-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Campese Umberto, in Bassignana, via Alessandria, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1193-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1753)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1190-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Peroso Mario » di Franco & Piero Peroso, in Valenza, piazza Gramsci n. 12/G, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1190-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1754)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 19-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Valenti Mario, in Parma, via Nino Bixio, 63, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 19-PR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Parma.

(1757)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 23-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Longini Luigi, in Parma, via della Repubblica, 27, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-PR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Parma.

(1758)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1294-AL »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Goldspring » dei F.lli Maggi, in Valenza, via Galimberti, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1294-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1760)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1293-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Ghisleri, in Sale, via Mameli, 5, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1293-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1761)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1279-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Guasco Aldo & Ugo, in Valenza, via F.lli Cervi, 19, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1279-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 10 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,30	860,30	860,20	860,30	860,25	860,25	860,20	860,30	860,30	860,30
Dollaro canadese	766,50	766,50	768 —	766,50	766,50	766,25	766,40	766,50	766,50	766,50
Franco svizzero	438,20	438,20	438 —	438,20	436,78	438,15	436,04	438,20	438,20	438,20
Corona danese	151,80	151,80	151,80	151,80	151,78	151,75	151,75	151,80	151,80	151,80
Corona norvegese	160 —	160 —	160,20	160 —	160 —	160 —	159,80	160 —	160 —	160 —
Corona svedese	185,28	185,28	185,50	185,28	185,25	185,25	185,24	185,28	185,28	185,25
Fiorino olandese	391,69	391,69	392,10	391,69	392,70	391,65	391,65	391,69	391,69	391,65
Franco belga	26,86	26,86	26,93	26,86	26,90	26,80	26,878	26,86	26,86	26,85
Franco francese	176,03	176,03	176,30	176,03	176,30	176 —	175,95	176,03	176,03	176 —
Lira sterlina	1647,40	1647,40	1648,75	1647,40	1646,75	1642,85	1646,95	1647,40	1647,40	1647,40
Marco germanico	417,82	417,82	418,20	417,82	417,80	417,80	417 —	417,82	417,82	417,80
Scellino austriaco	57,98	57,98	58 —	57,98	57,95	57,95	57,95	57,98	57,98	57,98
Escudo portoghese	20,95	20,95	21 —	20,95	21,08	20,90	20,85	20,95	20,95	20,95
Peseta spagnola	10.72	10,72	10,71	10,72	10,71	10,70	10,72	10,72	10,72	10,70
Yen giapponese	3,651	3,651	3,67	3,651	3,64	3,62	3,649	3,651	3,651	3,65

Media dei titoli del 10 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,900
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni esteri)	95,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,400
» 5,50 % » » 1968-83	82,450
» 5,50 % » » 1969-84	78,875
» 6 % » » 1970-85	76,975
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	87 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,750
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,250
» poliennali 7 % 1978	99,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,725
» » 9 % 1980	94,025
» » 10 % 1981	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	860,25
Dollaro canadese	766,45
Franco svizzero	437,12
Corona danese	151,775
Corona norvegese	159,90
Corona svedese	185,26
Fiorino olandese	391,67
Franco belga	26,869
Franco francese	175,99
Lira sterlina	1647,175
Marco germanico	417,41
Scellino austriaco	57,965
Escudo portoghese	20,90
Peseta spagnola	10,72
Yen giapponese	3,65

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a centosessanta posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1977, registro n. 25 Giustizia, foglio n. 342, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a centosessanta posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere addetto alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici dipendenti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

(1667)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro, anno 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976, registrato il 24 maggio 1976, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1976;

Letta la nota n. 6231 in data 20 dicembre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro nell'informare che il dott. Bruno Sgromo componente supplente di quella commissione e stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età propone la sostituzione del dott. Bruno Sgromo con il dott. Francesco Belmonte;

Visto il telegramma del presidente della corte d'appello di Catanzaro in data 17 gennaio 1978;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Belmonte sostituto procuratore presso la procura generale di Catanzaro è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Bruno Sgromo.

Roma, addì 24 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 171

(1975)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 16 novembre 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 2 Difesa, foglio n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1977, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 173;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1977, con il quale è sostituito il membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua francese e inglese del concorso di cui sopra, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1. Antoniassi Paolo . . . . punti 842,90
2. Bravi Ettore . . . . » 803 —
3. Zitelli Francesco . . . . » 786,60
4. Melis Efisio . . . . » 746 —
5. Viggi Gianfranco . . . . » 736 —
6. Torresan Silvano . . . . » 733 —
7. Tamborino Fernando . . . . . . » 726 —
8. Antelmi Giovanni . . . . » 713 —
9. Bartoccini Claudio . . . . » 700,70
10. Pagano Domenico . . . . » 599,60

Specialità elettronici:

1. Boero Maurizio . . . . » 825 —
2. Tredicucci Enrico . . . . » 798,15
3. Carpe Martino . . . . » 797,40
4. Mannozzi Ido . . . . » 782 —
5. Gugliara Salvatore . . . . » 771 —
6. Raucci Carlo . . . . » 770,25
7. Melfi Armando . . . . » 764 —
8. Colini Sergio . . . . » 753,40
9. Bacchetto Pietro . . . . » 735 —
10. Fontò Bruno . . . . » 734 —
11. Ria Giuseppe . . . . » 696,40
12. Rebeschini Bruno . . . . » 679 —
13. Petrocchi Vincenzo . . . . » 665 —
14. Oddi Roberto . . . . » 656,70
15. Gorruso Gennaro . . . . » 637 —
16. Giuranna Giovanni . . . . » 632 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 58

(2245)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 24 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1977) del concorso, per esami, a trentanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(1703)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantuno posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 22 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1977) del concorso, per esami, a quarantuno posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle impòste dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(1704)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 gennaio 1978 il decreto ministeriale 21 ottobre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(1701)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trenta posti di cassiere in prova, nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 25 gennaio 1978 il decreto ministeriale 27 ottobre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trenta posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(1698)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centouno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 7 gennaio 1978 il decreto ministeriale 2 dicembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centouno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 12 novembre 1976.

(1693)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 16 gennaio 1978 il decreto ministeriale 26 ottobre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(1699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

In data 11 febbraio 1978 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 3 dicembre 1975.

(2014)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(720/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **81.**

Trattamento economico di missione dei componenti il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze non è attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

Ai predetti componenti spettano l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e per l'espletamento delle funzioni attribuite al comitato nei casi in cui si recano fuori del comune di residenza.

La missione deve essere autorizzata dal presidente del comitato ed il giorno e l'ora di inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 2.

L'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio sono determinate ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed i componenti del comitato non dipendenti dello Stato sono equiparati al personale indicato al punto 3 della tabella *A* allegata alla citata legge n. 836.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, valutata per l'anno corrente in presumibili L. 3.500.000 sarà fatto fronte per l'anno 1977 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste dal cap. 06300 (Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale dei comitati e commissioni, indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico amministrativa, legge regionale 30 agosto 1973, n. 53).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *novembre* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *dicembre* 1977.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **82.**

Compensi alle persone incaricate all'esercizio delle funzioni inerenti gli uffici del medico e veterinario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, il compenso di cui all'art. **1**, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1278, per i dipendenti di ente pubblico, estranei all'amministrazione regionale, cui sia conferito l'incarico di esercitare temporaneamente **le** funzioni di « funzionario medico » o « funzionario veterinario » inerenti agli uffici del medico e veterinario provinciali è stabilito in L. 180.000 mensili.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1977 in L. 8.280.000, si provvede per l'anno corrente con le somme previste al cap. 28000 del bilancio di previsione 1977 « Compensi e competenze per attività svolte nell'interesse e per conto dell'amministrazione regionale da personale non dipendente ».

Art. 3.

Per gli anni successivi al 1977 gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *novembre* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *dicembre* 1977.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **83.**

Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei comprensori, dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Titolo I

OPERE DI BONIFICA

Art. 2.

Comprensori di bonifica

Nell'ambito delle competenze regionali alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, alla delimitazione dei comprensori soggetti agli obblighi di bonifica e dei territori gravati dall'onere di contributo nella spesa per le opere di competenza regionale, nonchè alle relative modificazioni provvede il consiglio regionale con propria deliberazione, anche su richiesta di uno o più tra i comuni, le province, le comunità montane e gli organismi comprensoriali interessati, sentiti i consigli provinciali, i consigli comunali, i consigli delle comunità montane, gli organismi comprensoriali interessati, le associazioni sindacali e professionali delle categorie economiche e le organizzazioni sindacali interessate esistenti nel comprensorio.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali, delle circoscrizioni delle comunità montane e, ove possibile, di quelle degli organismi comprensoriali.

I pareri di cui al primo comma sono espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del consiglio regionale; trascorso tale termine il consiglio regionale adotta il provvedimento.

Art. 3.

Delega delle funzioni in materia di bonifica

Tutte le funzioni amministrative in materia di bonifica esercitate dalla Regione escluse quelle di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge, ed in particolare quelle concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle norme, in quanto applicabili, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, sono delegate alle comunità montane per i rispettivi territori ed alle province per i restanti territori.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente non comprendono quelle esercitate dai consorzi di bonifica ai sensi delle leggi vigenti.

Successivamente all'entrata in vigore della legge concernente l'istituzione dei comitati comprensoriali, la Regione detta norme per coordinare l'esercizio delle funzioni di programmazione in materia di bonifica con i cómpiti attribuiti ai comitati stessi.

Nei casi dei comprensori di bonifica situati nei territori di più province o di più comunità montane ovvero di comprensori di bonifica situati in parte nel territorio di una o più province ed in parte nel territorio di una o più comunità montane, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dalla provincia o dalla comunità montana nel cui territorio ricada la maggior parte, in senso relativo, del comprensorio di bonifica, sentite, per le funzioni di programmazione, le province e/o le comunità montane interessate.

Nei casi di cui al precedente comma l'individuazione dell'ente che dovrà esercitare le funzioni delegate è effettuata con deliberazione del consiglio regionale che potrà contestualmente procedere alle opportune modificazioni della delimitazione dei comprensori ovvero alla loro suddivisione o fusione, ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Consorzi per l'esercizio delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo, le province e le comunità montane hanno facoltà di unirsi in consorzi tra loro e con i comuni, ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività.

Nell'assemblea dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali, provinciali e delle comunità montane.

Art. 5.

Pareri tecnici e amministrativi

Per l'esercizio delle funzioni delegate sono soppressi tutti i pareri tecnici e amministrativi richiesti ai comitati tecnici per la bonifica ed altri organi previsti dalla disciplina statale allo atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esecuzione di singole opere pubbliche si applicano le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 6.

Indirizzi e direttive per le funzioni delegate

Ai sensi dell'art. 65 dello statuto della Regione, gli enti di cui al precedente art. 3, eserciteranno le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale, dei piani di comprensorio e dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici, nonchè con gli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ulteriori direttive di carattere generale possono essere impartite con deliberazione del consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 7.

Programmi pluriennali di opere di bonifica

Gli enti delegati provvedono, per ogni comprensorio di bonifica, alla redazione di programmi pluriennali di realizzazione e manutenzione di opere di bonifica, previa consultazione con gli enti e le organizzazioni interessate.

I programmi di cui al comma precedente devono coordinarsi con il piano generale di bonifica ed uniformarsi, ove esistano, ai programmi pluriennali di sviluppo socio-economico, ai piani di assetto del territorio ed ai piani zonali di sviluppo agricolo adottati dai comitati comprensoriali.

I programmi pluriennali, che debbono articolarsi in programmi annuali, sono redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello statuto con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

I programmi deliberati dagli enti delegati sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 8.

Consegna delle opere agli enti delegati

La giunta regionale accerta con propria deliberazione la consistenza dei singoli lotti delle opere pubbliche di bonifica eseguiti o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e dispone contestualmente la consegna agli enti delegati delle opere comunque eseguite dallo Stato o dalla Regione.

Art. 9.

Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere direttamente o per concessione

Gli enti delegati provvedono, mediante concessione ai consorzi di bonifica ristrutturati o costituiti secondo le norme della presente legge, alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Qualora non sia stato costituito il consorzio gli enti delegati provvedono direttamente o mediante concessione ai comuni, alle province, alle comunità montane o loro consorzi, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai proprietari della maggior parte dei territori oggetto dell'intervento.

Art. 10.

Contributi dei privati alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli contribuiscono alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di competenza regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Opere di competenza privata

L'esecuzione delle opere di competenza privata avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi agli organi statali gli enti delegati alla esecuzione delle opere di competenza regionale.

Qualora i proprietari non eseguano le opere ed i lavori cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, possono provvedere, direttamente o per concessione, gli enti delegati in nome e per conto dei proprietari interessati.

Art. 12.

Espropriazione per pubblica utilità

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

Titolo II

CONSORZIO DI BONIFICA

Art. 13.

Natura dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

Sono inoltre iscritti, a loro richiesta, solidalmente con i proprietari, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonchè gli affittuari e i conduttori degli immobili suddetti che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nei catasti consortili unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.

I consorzi, oltre ad esercitare le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti, sono strumenti di partecipazione degli interessati all'azione programmatoria e amministrativa degli enti delegati in materia di bonifica. Essi sono regolati dalle disposizioni seguenti, nonchè dalle leggi statali in quanto applicabili.

Art. 14.

Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica

Alla costituzione dei consorzi di bonifica provvede il consiglio regionale con propria deliberazione, su richiesta del 10% dei proprietari dei terreni interessati, che rappresentino almeno il 10 % della superficie del territorio.

La delibera è adottata sentiti i consigli dei comuni, delle province, delle comunità montane e degli organismi comprensoriali interessati, nonchè le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Alla fusione e alla soppressione dei consorzi provvede il consiglio regionale, con propria deliberazione, anche su richiesta dei consorzi interessati o degli enti delegati, previa consultazione dei soggetti e secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 15.

Organi dei consorzi di bonifica

Sono organi dei consorzi di bonifica:

a) il consiglio dei delegati;
b) la deputazione amministrativa;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

Statuto dei consorzi di bonifica

Lo statuto del consorzio è deliberato dal consiglio dei delegati ed è approvato dall'ente esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

Lo statuto del consorzio stabilisce il numero dei componenti il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa; disciplina altresì la ripartizione delle competenze fra gli organi del consorzio medesimo nonchè le norme per la nomina del collegio dei revisori dei conti.

Lo statuto stabilisce forme di partecipazione, dei singoli soci alla vita del consorzio prevedendo, eventualmente, fra gli organi del consorzio l'assemblea dei soci e fissandone i relativi poteri.

Art. 17.

Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto per 2/3 da membri eletti da tutti i consorziati e dagli imprenditori agricoli paganti il contributo consortile secondo le norme dei successivi articoli, e per 1/3 da membri nominati dall'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio.

La nomina da parte dell'ente delegato è effettuata in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Partecipano inoltre alle sedute del consiglio dei delegati, con voto consultivo, il direttore del consorzio e da uno a tre rappresentanti del personale del consorzio.

Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità per la nomina ed il numero dei rappresentanti del personale del consorzio nei limiti di cui al precedente comma.

Art. 18.

Elezione dei delegati

I membri elettivi del consiglio dei delegati sono eletti, fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro-capite.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo statuto.

Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, secondo quanto stabilito dallo statuto tenuto conto della contribuenza complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50 % dei delegati suddetti.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste di candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 % degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Art. 19.

Prima elezione del consiglio dei delegati dei consorzi di bonifica di nuova costituzione

In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti consorzi, l'ente delegato, entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale istitutiva del consorzio, indice l'elezione del consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il numero dei componenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, primo comma.

Ai fini dell'elezione dei delegati dei consorziati, questi sono iscritti, a cura dell'ente delegato ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, in liste elettorali suddivise in tre sezioni di cui due di titolari di diritti su beni immobili agric , a seconda del diverso reddito dominicale ed una di titolari di diritti su beni immobili extra-agricoli. Si applicano per il resto le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Il consiglio dei delegati delibera lo statuto entro novanta giorni dall'elezione ed indice nuove elezioni sulla base delle norme dello statuto entro un anno dall'approvazione dello statuto stesso da parte dell'ente delegato.

Le spese relative alla fase costitutiva del consorzio di cui sopra sono a carico dell'ente delegato.

Art. 20.

Diritto di voto

Ogni iscritto nei ruoli di contribuenza ha diritto ad un voto.

Ogni avente diritto al voto, può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari; in assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale.

L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 21.

Durata in carica del consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei delegati nominati dall'ente delegato provvede l'ente stesso.

Art. 22.

Presidente e deputazione amministrativa

Il consiglio dei delegati elegge il presidente fra i propri membri.

Il consiglio dei delegati elegge, rispettando la proporzione tra membri eletti dai consorziati e quelli nominati dall'ente delegato, gli altri componenti la deputazione amministrativa con voto limitato a non più di 2/3 dei membri da eleggere.

Il presidente presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed è membro di tali organi.

Fra i membri della deputazione amministrativa possono essere eletti uno o più vice presidenti.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dall'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio.

Al membro effettivo nominato dall'ente delegato è affidata la presidenza del collegio.

Art. 24.

Ricorsi avverso le deliberazioni dei consorzi

Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi di bonifica è ammesso ricorso all'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza tutela entro i termini di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento all'albo consortile.

Art. 25.

Delega delle funzioni di vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica e sui consorzi di miglioramento fondiario

Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo ed ogni altra funzione amministrativa in ordine ai consorzi di bonifica ed ai consorzi di miglioramento fondiario, sono delegate all'ente competente per territorio di cui al precedente art. 3.

Art. 26.

Adeguamento degli statuti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica degli attuali consorzi debbono deliberare l'adeguamento degli statuti alle disposizioni della presente legge.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 24 i consorzi di bonifica debbono inviare i loro statuti, per l'approvazione all'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

E' data facoltà all'ente delegato di proporre modifiche ritenute necessarie per il più completo adeguamento dello statuto stesso alle disposizioni della presente legge.

Entro dodici mesi dall'approvazione dei nuovi statuti si provvederà al rinnovo degli organi dei consorzi.

Art. 27.

Personale dei consorzi di bonifica

In caso di soppressione dei consorzi di bonifica integrale, il personale in servizio di ruolo e quello in servizio non di ruolo con contratto a tempo indeterminato che alla data della soppressione abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio alle dipendenze dei consorzi è trasferito agli enti delegati esercenti la vigilanza e la tutela sui consorzi medesimi.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dello ente di destinazione sarà tenuto conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti dei consorzi di bonifica soppressi ed il servizio pregresso sarà valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente, al 50% per servizio non di ruolo o prestato in carriere inferiori.

Titolo III

SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

Art. 28.

I consorzi di bonifica montana, costituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui quali la Regione esercita le funzioni di vigilanza e tutela sono soppressi.

Le funzioni dei soppressi consorzi di bonifica montana, comprese quelle relative alla emissione dei ruoli di contribuenza, sono esercitate dalle comunità montane competenti per territorio con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 29.

Il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato e indeterminato, in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i consorzi di bonifica, in servizio al 31 dicembre 1975 e che abbia prestato servizio continuativo fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi di bonifica montana sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dello ente di destinazione sarà tenuto conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti dei consorzi di bonifica montana ed il servizio pregresso sarà valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente; al 50% per servizio non di ruolo o prestato in carriere inferiori.

Art. 30.

Il rappresentante legale del consorzio provvede al compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento di cui all'articolo precedente.

Qualora i territori dei soppressi consorzi di bonifica montana siano compresi in più zone omogenee, il trasferimento del personale, del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi del consorzio, nonchè il relativo riparto tra le comunità montane competenti per territorio è disposto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale, sentite le comunità montane interessate.

A tal fine i consorzi di cui al comma precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla giunta regionale un verbale con allegata documentazione contenente la descrizione di ogni loro rapporto giuridico e patrimoniale.

Titolo IV

UTILIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Utilizzazione degli uffici regionali

Fino all'emanazione delle leggi regionali di delega in materia di lavori pubblici, di agricoltura e di foreste, gli enti delegati con la presente legge possono avvalersi dei servizi tecnici degli uffici periferici regionali operanti in dette materie previe intese con la giunta regionale.

Art. 32.

Finanziamento delle funzioni delegate

Per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica è assegnato agli enti delegati il 90 % del finanziamento, determinato con la legge di approvazione del bilancio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, mentre il 10 % rimane a disposizione della giunta regionale per assegnazione agli enti delegati ai fini di interventi urgenti anche diretti a consentire l'esecuzione di opere in caso di aumenti di prezzi.

Art. 33.

Finanziamento per la realizzazione di nuove opere di bonifica

Il finanziamento per la realizzazione di nuove opere di bonifica, ivi comprese le spese generali e gli oneri vari connessi a tali interventi, è ripartito con le seguenti modalità:

a) per il 40 % in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun ente delegato;

b) per il 20 % in proporzione alla contribuenza posta a ruolo nell'esercizio precedente;

c) per il 40 % sulla base dei programmi annuali di intervento relativi all'esecuzione delle opere di cui al primo comma del successivo art. 37.

Art. 34.

Finanziamento per la manutenzione di opere di bonifica

Il finanziamento per la manutenzione delle opere di bonifica, ivi comprese le spese generali e gli oneri vari connessi a tali interventi, è ripartito con le seguenti modalità:

a) per il 30 % in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun ente delegato;

b) per il 30 % in proporzione alle spese di manutenzione sostenute nell'esercizio precedente per le opere di bonifica comprese nel territorio di ciascun ente delegato;

c) per il 20 % in proporzione alla contribuenza dei privati nell'esercizio precedente;

d) per il 20 % sulla base dei programmi annuali di intervento relativi ai lavori di manutenzione delle opere di cui al primo comma del successivo art. 37.

Art. 35.

Oneri finanziari aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni delegate

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 10 % del finanziamento complessivamente disposto dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate.

Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale la documentazione relativa gli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 38.

Sulla base della documentazione ricevuta la giunta elabora uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari da attribuire agli enti delegati per gli oneri finanziari aggiuntivi e lo sottopone al loro esame per gli accordi di cui all'art. 13, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Il piano di ripartizione suddetto è approvato dal consiglio regionale entro il 30 aprile.

A seguito dell'approvazione del piano di ripartizione e al fine di provvedere agli oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario in corso, è anticipata agli enti delegati una quota pari all'80 % delle somme assegnate con il piano di ripartizione stesso, salvo conguaglio nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

Per l'esercizio finanziario 1978 è anticipata agli enti delegati la quota pari al 10% dei finanziamenti assegnati ad ogni ente per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 25, salvo conguaglio come indicato al comma precedente.

Art. 36.

Ripartizione dei finanziamenti

Le somme di cui al precedente art. 33, lettere *a*) e *b*), e quelle relative all'art. 34, lettere *a*), *b*) e *c*), sono ripartite fra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale ed erogate entro il primo marzo di ogni anno.

Art. 37.

Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

I programmi annuali di manutenzione di cui all'art. 34, lettera *d*), ed i programmi pluriennali di intervento per nuove opere di cui alla lettera *c*) dell'art. 33 sono redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale approva annualmente, entro il 31 gennaio, il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base dei programmi di cui al primo comma.

Le somme di cui alla presente legge eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nei successivi due esercizi.

Art. 38.

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, richiesti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi di cui al precedente art. 35.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate per l'esercizio in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione di cui all'art. 37.

Art. 39.

Relazione annuale al consiglio

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate nonchè tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 40.

Finanziamento

L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge è determinata, per ciascun esercizio, a partire dal 1978, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 41.

Restano ferme, in quanto applicabili, le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

Si intendono comunque sostituiti agli organi statali centrali e periferici, gli enti delegati ai sensi della presente legge.

Art. 42.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 novembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1977, n. **84**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977. Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(995)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 29.

Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione di prezzi contrattuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *dell'*8 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE ELENCO PREZZI

Art. 1.

Al fine di razionalizzare la materia dei prezzi degli appalti, forniture e lavori relativi a opere pubbliche, è istituito l'elenco regionale dei prezzi.

I progetti di opere pubbliche per le quali vi sia a qualunque titolo competenza regionale devono utilizzare l'elenco regionale dei prezzi.

Art. 2.

L'elenco comprende:

1) i prezzi elementari della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti;

2) i prezzi delle categorie di lavori in uso per la realizzazione di opere pubbliche.

Le voci dell'elenco prezzi, articolate, ove è necessario, in sottovoci, devono indicare in modo chiaro:

la natura della prestazione;
i materiali da impiegare;
gli oneri e magisteri;
le modalità di quantificazione.

I prezzi sono riferiti ad una data precisata.

Ciascun prezzo è determinato in base ad apposita analisi da allegare al prezzario.

Art. 3.

L'elenco dei prezzi è elaborato dalla commissione di cui al successivo art. 4, ed approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, ed aggiornato semestralmente.

L'elenco entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Chiunque può chiedere alla Regione l'inserimento nell'elenco di voci non contemplate nello stesso sulla base di apposite analisi.

Le nuove voci vengono inserite nell'elenco con la procedura di cui sopra.

Art. 4.

Per la formazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 1 è costituita la commissione regionale prezzi composta da:

1) l'assessore regionale ai lavori pubblici che la presiede;
2) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
3) un rappresentante dell'ANCI regionale;
4) tre rappresentanti dell'ANCE regionale;
5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
6) tre ingegneri: di cui uno con specializzazione in ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile trasporti; uno in ingegneria industriale, da scegliere sulla base di terne designate da ciascun ordine provinciale;
7) un architetto da scegliere sulla base di terne designate dagli ordini degli architetti della Regione;
8) un geologo da scegliere sulla base di una terna designata dall'ordine professionale regionale;
9) cinque esperti designati dalle camere di commercio in ragione di uno per ogni provincia;
10) cinque funzionari regionali competenti in materia di prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell'assessorato ai lavori pubblici, uno dell'assessorato all'industria, uno dell'assessorato all'agricoltura.

La commissione è nominata dalla giunta regionale.

L'assessore ai lavori pubblici può delegare un altro consigliere regionale a presiedere la commissione.

La commissione si avvale di un ufficio di segreteria comprendente un adeguato contingente di personale del ruolo regionale, coordinato da un funzionario che assolve anche il compito di segretario della commissione.

L'ufficio di segreteria provvede a:

raccogliere dati relativi ai prezzi e costi dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

raccogliere i dati sull'evoluzione tecnologica nel campo delle costruzioni;

elaborare i dati raccolti ai fini dell'aggiornamento dello elenco dei prezzi;

curare la pubblicazione dell'elenco e dei relativi aggiornamenti.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo determina semestralmente le variazioni mensili in valore assoluto di tutti i prezzi compresi nell'elenco approvato.

Contestualmente determina il numero indice mensile di ciascun prezzo, fatto uguale a 100 il valore di prima quotazione.

Le variazioni dei prezzi ed i relativi indici sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Art. 6.

Nei casi di progetti che utilizzano i prezzi dell'elenco di cui al precedente art. 1, il compenso per revisione prezzi si determina per somma algebrica dei compensi mensili dovuti per ogni categoria di lavoro.

Detti compensi mensili elementari si determinano in base alla seguente formula:

$$Cr = I \frac{P_2 - P_1}{P_1}$$

dove:

Cr = compenso revisionale mensile;
I = importo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese di esecuzione;
P_1 = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese dell'appalto;
P_2 = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferita al mese di esecuzione.

In pendenza dell'approvazione degli indici mensili di cui all'art. 5 da parte della commissione competente, il compenso revisionale può essere determinato, in via provvisoria, utilizzando per ciascuna categoria di lavoro il corrispondente ultimo indice noto.

Il compenso revisionale è soggetto al ribasso o aumento d'asta ed alla successiva detrazione del 5 % per alea contrattuale.

La revisione dei prezzi deve essere chiesta dall'appaltatore prima dell'emissione del certificato di collaudo.

Il direttore dei lavori è tenuto a promuovere, sotto sua personale responsabilità, la revisione dei prezzi in diminuzione, quando ne ricorrano le condizioni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Gli elaborati per compensi revisionali in acconto non sono soggetti ai preventivi pareri di organi consultivi nè ad approvazioni da parte degli organi regionali.

Gli elaborati revisionali definitivi, per le opere assistite da contributo della Regione, sono approvati dal presidente della giunta regionale previo parere dell'ufficio del genio civile competente.

Gli acconti in corso d'opera, per compensi revisionali, possono essere pagati fino all'80 % dell'importo revisionale maturato.

Il compenso revisionale si determina in base all'effettivo sviluppo temporale e quantitativo dei lavori, tenuto conto della data di effettiva consegna dei lavori, delle sospensioni regolarmente ordinate, delle proroghe regolarmente concesse.

In ogni caso il compenso revisionale definitivo non potrà essere maggiore di quello teorico ottenuto considerando lineare e progressivo lo sviluppo dell'intera prestazione.

Per la concessione di contributi regionali sulle spese per compensi revisionali trovano applicazione le norme di cui allo art. 11 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 16.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

Per le opere pubbliche la cui gara di appalto sia indetta dopo l'approvazione delle quote di incidenza e delle squadre tipo di cui al successivo art. 8, e prima dell'entrata in vigore dell'elenco prezzi di cui al precedente art. 1, la revisione dei prezzi contrattuali si effettua in base alle norme di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto non in contrasto con la presente legge

Art. 8.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, determina le categorie tipiche di opere pubbliche e fissa per ciascuna di esse le quote percentuali di incidenza sul costo complessivo dell'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti, nonchè la composizione delle squadre tipo.

Nella determinazione di quanto sopra si potrà prescindere dai limiti posti dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1968, n. 93.

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 4 determina le variazioni mensili dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti e individua, per ciascuna categoria tipica di opere, l'indice mensile riferito al valore iniziale, fatto uguale a 100, della stessa categoria di opere, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che, per uno stesso periodo, nell'ambito del territorio regionale si riscontrino variazioni diverse dei costi elementari della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti, la commissione procederà a determinare gli indici di variazione delle stesse categorie tipiche di lavoro, riferito alle diverse zone del territorio, definendo i limiti territoriali di applicazione dei singoli indici.

Art. 10.

Le norme di cui al precedente art. 6 si applicano alle opere di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 11.

Per le opere pubbliche non disciplinate nei precedenti articoli, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, le norme della vigente legislazione in materia.

Le commissioni provinciali per la determinazione delle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti sono sostituite dalla commissione regionale istituita con l'art. 4 della presente legge.

Art. 12.

Nei casi in cui all'impresa venga corrisposta, da parte della stazione appaltante, in base alle vigenti disposizioni in materia, anticipazioni in denaro sul prezzo d'appalto nella determinazione del compenso revisionale, si prescinde dalle variazioni del costo dei materiali.

Art. 13.

L'assessore ai lavori pubblici, se delegato, esercita le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dalla presente legge.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le norme regionali che riguardano la revisione prezzi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 settembre 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 30.

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *dell'*8 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

La regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'istituzione di consultori familiari al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia.

I consultori familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I consultori familiari sono istituiti e gestiti dai comuni, loro consorzi e comunità montane nonchè da istituzioni o enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della presente legge.

Art. 2.

Finalità dei consultori familiari

I consultori familiari hanno come scopi:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;

c) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

d) la tutela della salute della donna e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni per la prevenzione degli stati di morbosità perinatale ed infantile;

e) l'assistenza nella scuola e nelle altre istituzioni sociali e culturali per collaborare all'armonico sviluppo ed alla educazione sessuale dei giovani;

f) la divulgazione delle attività istituzionali di cui alla presente legge mediante l'organizzazione di corsi e conferenze nonchè lo svolgimento di indagini conoscitive socio-ambientali.

Art. 3.

Interventi dei consultori

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, i consultori familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di altre strutture socio-sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e sociale in ordine:

1) all'educazione sanitaria, psichica e sessuale, nonché ad una adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle nascite;

2) all'uso dei contraccettivi e all'idoneità e innocuità dei mezzi all'uopo liberamente scelti dall'utente nonchè alla loro prescrizione;

3) alla consulenza di genetica medica e di endocrinologia per l'individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonchè all'effettuazione di visite prematrimoniali;

4) all'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

5) alla promozione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto;

6) alla tutela della salute della gestante e del nascituro mediante visite ed accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo all'individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;

7) alle indicazioni per la diagnosi della sterilità, dell'infertilità e dei disturbi della sfera sessuale;

8) alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell'apparato genitale femminile;

9) alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della coppia nonchè dello ambiente socio-lavorativo;

10) all'assistenza sanitaria e sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

11) all'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;

12) all'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'educazione e allo sviluppo armonico della personalità dei figli;

13) all'assistenza e consulenza ai fini dell'adozione e dello affidamento dei minori;

14) alla promozione di incontri, dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali esistenti nel territorio ove opera il consultorio e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.

Art. 4.
Programmazione

La programmazione dei consultori familiari è definita dal consiglio regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire.

La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge.

Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un consultorio per ciascuna unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per l'istituzione di consultori pubblici.

Art. 5.
Altri servizi consultoriali presenti nel territorio

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, autorizza l'istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 ed alla presente legge.

Art. 6.
Operatori dei consultori

Nello svolgimento delle proprie attività i consultori familiari si avvalgono:

1) di una équipe stabile;

2) di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.

L'équipe stabile per l'intero orario di lavoro è costituita da due unità:

un medico e un assistente sociale, oppure uno psicologo o pedagogo e un assistente sanitario visitatore o infermiere professionale.

Gli operatori del consultorio devono essere in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Sia per l'équipe stabile che per le consulenze, i consultori istituiti dai comuni e loro consorzi e dalle comunità montane si avvalgono essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base socio-sanitarie.

Gli esperti debbono partecipare all'attività di gruppo della équipe. Gli operatori del consultorio sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 15.

I consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività a mezzo di apposite convenzioni.

Lo svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Art. 7.
Piano regionale

Entro il mese di aprile di ogni anno il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, nell'ambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l'obiettivo di favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria locale.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il consiglio regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto della realtà territoriale e socio-ambientale.

Il piano di cui al primo comma prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.

Il 15 % della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito l'autorizzazione di cui al precedente art. 5. In caso di mancata o parziale utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai comuni, loro consorzi e comunità montane.

In sede di approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento il consiglio regionale determina, sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23 dicembre 1975, n. 698, l'entità delle assegnazioni da destinare, rispettivamente, all'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nonchè al finanziamento delle altre attività trasferite a seguito della soppressione della ONMI.

I consultori istituiti dagli enti pubblici e privati devono integrarsi nell'articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.

Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:

a) condizione socio- economica;

b) carenze di strutture sociali e sanitarie;

c) tasso di natalità, morbosità, mortalità perinatale e infantile;

d) incidenza degli aborti;

e) condizioni di viabilità e trasporti.

Art. 8.
Richieste di contributi

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane nonchè gli enti pubblici e privati di cui al precedente art. 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre all'assessorato regionale alla sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento;

b) programma relativo agli interventi da attuare;

c) piano finanziario delle spese da sostenere;

d) relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente, l'atto istitutivo del consultorio fa-

miliare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, formita del parere dell'ufficiale sanitario territorialmente competente.

Il presidente della giunta regionale eroga, con proprio decreto, i contributi deliberati dal consiglio nell'approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento.

Art. 9.

Rapporti dei consultori con le altre strutture socio-sanitarie

I consultori, per gli esami di laboratorio di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica, devono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.

Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i consultori si avvalgono altresì di strutture specializzate che normalmente operano nella regione Puglia o in altra Regione.

Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi antifecondativi consigliati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

I consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta l'attività svolta. Tali schede sono coperte da segreto professionale e ne possono essere rilasciate copie solo su richiesta dell'assistito, previo accertamento della sua identità.

I componenti del consiglio di gestione e tutti gli operatori dei consultori sono tenuti al segreto per i dati, i fatti e le informazioni raccolti nell'esercizio delle loro funzioni relative al consultorio.

Art. 10.

Scheda socio-sanitaria

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda socio-sanitaria ad uso di ogni consultorio inserito nel piano regionale.

Art. 11.

Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.

Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonchè degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale e clinica sono posti a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.

La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli antifecondativi, può essere effettuata direttamente dai medici dei consultori a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.

Art. 12.

Gestione sociale dei consultori

I comuni, i loro consorzi, e le comunità montane assicurano ai propri consultori una gestione che preveda la partecipazione di:

1) tre rappresentanti degli organi di decentramento democratico o in mancanza del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni o delle comunità montane;

2) tre cittadini utenti nominati dal consiglio comunale o dalla assemblea del consorzio dei comuni e della comunità montana con voto limitato a due nomi;

3) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio comunale o della comunità montana;

4) due donne designate dalle organizzazioni femminili a dimensione regionale più rappresentative operanti nel territorio e nominate dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio comunale o della comunità montana;

5) tre rappresentanti degli organi collegiali delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi e nominati dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio comunale e della comunità montana;

6) un rappresentante degli operatori del servizio consultoriale nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio dei comuni o della comunità montana su designazione dell'assemblea degli operatori medesimi.

Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che un membro dell'équipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.

Il consiglio di gestione del consultorio ha il compito di stabilire le linee generali dell'attività del consultorio stesso nello ambito della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra il consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al servizio di assistenza alla famiglia.

Il regolamento deve prevedere l'obbligatorietà della verbalizzazione delle sedute del consiglio di gestione.

I componenti del consiglio di gestione sono personalmente responsabili del regolare funzionamento del consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

La gestione dei consultori familiari pubblici passerà agli organi dei consorzi socio-sanitari delle unità locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.

Art. 13.

Strutture del consultorio

All'apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività del consultorio provvede l'ente istitutivo il quale, nel caso si tratti di comuni o loro consorzi o di comunità montane, è tenuto a convertire i servizi già di competenza dell'ONMI e trasferiti ai comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.

Art. 14.

Vigilanza e coordinamento

La giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i consultori familiari previsti dalla presente legge.

Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al consiglio regionale sull'attività svolta dai consultori.

La giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente al consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.

Art. 15.

Corsi di qualificazione e specializzazione degli operatori dei consultori

La Regione, nell'ambito dei piani annuali e triennali di formazione professionale di propria competenza, di intesa con i consultori familiari e, fino alla loro istituzione, con i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai consultori familiari.

Per l'organizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale dell'università e degli enti ospedalieri regionali.

I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili interdipendenze socio-sanitarie di problemi, nel rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un attestato di merito.

Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei consultori familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o enti ospedalieri dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del primo piano regionale, verificata dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al precedente comma, hanno la stessa validità dei corsi previsti dal presente articolo.

Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale.

La giunta espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.

Art. 16.

Disposizione finanziaria

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

a) la quota annuale attribuita alla regione Puglia dal fondo comune previsto dall'art. 5 della legge 23 luglio 1975, n. 405, concernente « Istituzione dei consultori familiari »;

b) la quota annuale attribuita alla regione Puglia del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1975, n. 698, concernente « Scioglimento e trasferimento delle funzioni della Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia » per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;

c) eventuali stanziamenti integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni;

d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977 si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 289 dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato « Istituzione di consultori familiari (legge n. 405/1975) ».

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1977, n 20, la giunta regionale introdurrà con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per l'esercizio 1977 le variazioni occorrenti per iscrivere all'entrata e alla spesa le somme assegnate alla regione Puglia in attuazione di quanto previsto nelle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23 dicembre 1975, n. 698.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 settembre 1977

ROTOLO

(2016)

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1977, n. **31.**

Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 28 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto quattro dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7, va così modificato: « da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENDAS; AICS; CTG) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 ottobre 1977

ROTOLO

(2017)

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1977, n. **32.**

Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 17 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha competenza sull'intero territorio regionale e svolge — sulla base delle direttive della Regione — le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.

Art. 2.

L'E.R.S.A.P. è strumento operativo della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di interesse agricolo nel quadro della programmazione regionale.

Art. 3.

L'Ente — nel quadro della programmazione regionale e dei piani zonali e, in mancanza, delle direttive stabilite dalla Regione — svolge le funzioni dirette a raggiungere le finalità di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, assicurando la partecipazione delle categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali.

Pertanto, all'Ente è affidato l'esercizio dei seguenti compiti:

a) partecipare, su richiesta della Regione, all'elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale regionale, nonchè del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle comunità montane;

b) elaborare ed attuare, su richiesta della Regione, i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola, con preferenza per le zone interessate dai grandi progetti di opere infrastrutturali la cui valorizzazione esige il contestuale avvio di vasti programmi di ammodernamento aziendale, assicurando oltre alla piena partecipazione delle categorie agricole interessate, quella altresì dei comuni, delle comunità montane, delle province e degli altri organi elettivi della programmazione;

c) elaborare ed eseguire su richiesta dei produttori agricoli preferibilmente associati, nell'ambito dei piani zonali e settoriali approvati dalla Regione, progetti esecutivi di interventi per l'attuazione di piani di ammodernamento aziendale, fornendo altresì agli imprenditori interessati ogni opportuna assistenza;

d) svolgere le funzioni di organismo fondiario e collaborare con la Regione per l'attuazione delle direttive comunitarie di cui alle leggi n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976;

e) eseguire gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, agli enti di sviluppo agricolo;

f) esercitare le funzioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

g) svolgere le funzioni previste dalla legge regionale n. 17 del 2 marzo 1974, relativa alle terre abbandonate e formulare, di intesa con le cooperative richiedenti ed assegnatarie di dette terre, piani pluriennali per il loro utilizzo che assumono valore impegnativo;

h) promuovere lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo e potenziare l'organizzazione cooperativa e consortile ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni con aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari;

i) prestare ai produttori agricoli consulenza tecnica e amministrativa ai fini della costituzione di cooperative o di altre forme associative ed assicurare la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione delle medesime;

l) prestare assistenza economica e finanziaria in favore di produttori agricoli associati con preferenza ai consorzi di cooperative e alle società miste cui l'Ente stesso partecipa anche mediante la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

m) realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per non oltre cinque anni;

n) eseguire, su richiesta della Regione, previo esame da parte del consiglio di amministrazione, interventi diretti al superamento di gravi difficoltà o di dissesto da parte di cooperative e di altri organismi associativi assumendo eventualmente anche la gestione e di impianti e di servizi di interesse comune, per non più di cinque anni;

o) promuovere ed attuare iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e il ricorso a forme associative nelle quali l'Ente può assumere quote di partecipazione;

p) predisporre, di intesa con le comunità montane e gli altri enti elettivi, e in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 e della relativa legge regionale, particolari interventi nel settore zootecnico al fine dell'integrale utilizzazione delle risorse anche attraverso gestioni collettive;

q) realizzare iniziative promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri;

r) promuovere, favorire e partecipare ad iniziative nei settori dell'acquicoltura e dell'agriturismo.

La Regione, su richiesta delle comunità montane, degli enti locali e degli altri organismi pubblici, autorizza l'E.R.S.A.P. a prestare consulenza ed assistenza in materia agricola precisando modalità e tempi tecnici per soddisfare la richiesta stessa.

Art. 4.

I piani agricoli di zona, elaborati ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nel rispetto della legge sulla tutela e l'uso del territorio della Regione e, in sua mancanza, delle disposizioni impartite dalla Regione stessa, approvati dal consiglio regionale, costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici dei comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli di zona, ove occorra, saranno modificati per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.

Gli enti locali interessati provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte dell'E.R.S.A.P.

Nel caso l'approvazione non avvenga entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal consiglio regionale.

L'E.R.S.A.P. presta la propria opera per l'elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle comunità montane.

Art. 5.

La Regione può avvalersi dei servizi dell'Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri enti pubblici, con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a rimborsare all'Ente le spese sostenute.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate dalla giunta regionale.

Art. 6.

La Regione attribuisce all'Ente per la sua istituzione un fondo di dotazione e stanzia nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, contributi sulle spese di funzionamento, di personale e sulle spese di natura operativa concernenti l'esercizio dei compiti affidatigli.

Alle spese per la realizzazione di opere e di impianti e l'attuazione da parte dell'Ente di specifici interventi connessi ai compiti predetti si farà fronte utilizzando anche gli stanziamenti dei diversi capitoli del bilancio regionale.

Il versamento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti e degli interventi affidati all'Ente verrà effettuato in relazione allo sviluppo delle attività sulla base di certificati da emettersi dall'assessorato regionale all'agricoltura.

La giunta regionale è autorizzata a concedere una anticipazione, fino alla metà delle spese previste e ritenute congrue, determinando — per le spese di investimento — le modalità per il graduale recupero della medesima.

La giunta regionale, può, altresì, disporre che la prima anticipazione sia seguita da altre — in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e di sviluppo delle attività — fino ad un massimo dell'80 % della spesa ammessa.

Art. 7.

I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare dell'assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione.

Art. 8.

Le fidejussioni concesse dall'Ente ai sensi dell'art. 3, lettera *l*), sono rilasciate nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo secondo criteri di priorità concordati con la Regione nell'ambito del programma annuale di attività.

Art. 9.

L'Ente nell'eseguire — su richiesta degli interessati o della Regione qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali — impianti cooperative e opere di interesse collettivo, ha titolo al finanziamento in quota contributi e mutui sulla base dell'originario decreto di concessione e delle varianti allo stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri riportati.

Art. 10.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3, l'Ente può anticipare le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, previa concessione del contributo regionale; il suo credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 11.

I fondi a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'Ente regionale di sviluppo agricolo in via prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti o ad altri coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

L'alienante deve comunicare all'Ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonché il prezzo di vendita stabilito secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Il diritto di prelazione da parte dell'Ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'Ente il quale, in caso di più richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti dell'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 12.

Sono organi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 13.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, a seguito di deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) da dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali di cui nove rappresentanti dei produttori e tre dei lavoratori agricoli scelti fra le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e in proporzione della effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) da un rappresentante del personale dell'Ente, designato dall'assemblea del personale medesimo;

d) da tredici membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a non più di nove nominativi da parte di ciascun consigliere, tra tecnici agricoli, dirigenti o amministratori di cooperative, docenti di discipline giuridiche, economiche e tecniche e persone di qualificata esperienza amministrativa e direzionale in enti ed organismi pubblici o privati.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quanto il consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei commi precedenti.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente provvedendo, tra l'altro, a deliberare in merito:

a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo;

b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso d'esercizio;

c) alla formulazione di un programma quinquennale di attività;

d) al programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'Ente, nonché alla relazione annuale in uno col conto consuntivo;

e) alle proposte di modifica del regolamento di amministrazione e contabilità;

f) alle proposte di modifica del regolamento organico del personale;

g) agli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

h) all'accensione e alla cancellazione di ipoteche;

i) alla costituzione di società e di altre forme associate e alla partecipazione ad esse;

l) alle domande di concessione di acqua;

m) alle accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;

n) agli atti e contratti con cui si assumono spese;

o) alla nomina, nella sua prima riunione, di due vice presidenti e del comitato esecutivo fra i membri del consiglio di amministrazione;

p) alla nomina del direttore generale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica.

Il consiglio si articola in commissioni di lavoro.

Art. 15.

Il presidente dell'E.R.S.A.P. è nominato con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, dura in carica quanto il consiglio che ne ha deliberato la nomina e può essere confermato per una sola volta.

Il presidente ha la rappppresentanza dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il presidente può anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a chiedere e ottenere ratifica dal consiglio nella prima seduta, purché esse non comportano obblighi di spesa superiore ai 30 milioni di lire.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due vice presidenti a turno.

Art. 16.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo convoca e lo presiede, dai due vice presidenti e da due altri consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione.

Esso ha competenza nell'ambito delle materie delegategli dal consiglio di amministrazione; adotta, inoltre, in caso di comprovata urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento.

Art. 17.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente del collegio è scelto tra i revisori effettivi di nomina della giunta regionale ed è nominato con decreto del presidente della Regione.

I membri del collegio dei revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti e durano in carica quanto il consiglio che li ha nominati.

Art. 18.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;

c) trasmette, almeno ogni sei mesi, alla giunta regionale tramite l'assessore regionale all'agricoltura una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

d) assiste alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il presidente del collegio — o un suo delegato — assiste alle sedute del comitato esecutivo.

Art. 19.

All'Ente è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, scelto tra il personale dell'ente medesimo con la qualifica più elevata il quale dura in carica per lo stesso periodo del consiglio che lo ha nominato.

Il direttore generale sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con funzione di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa.

Al direttore generale compete l'indennità di funzione analoga a quella prevista per il coordinatore di settore del ruolo regionale di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 20.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Ente:

1) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e comunali, gli amministratori dei consorzi di bonifica e i consiglieri di altri enti regionali ed interregionali e tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità con la carica di consigliere regionale;

2) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Ente per contratti di opere o di somministrazione;

3) coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente — ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 13, lettera *c*), della presente legge — o da organismi e aziende dipendenti, sovvenzionate dall'Ente stesso nonché gli amministratori di tali organismi o aziende dipendenti.

Art. 21.

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve — entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità — rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 22.

Le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese al presidente, ai vicepresidenti, ai membri del comitato esecutivo, ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci revisori dei conti sono stabiliti con legge regionale.

Art. 23.

La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'assessore regionale all'agricoltura.

L'assessore all'agricoltura può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonché l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione permanente competente in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.

Art. 24.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle concernenti l'esecuzione di iniziative previste nelle proposte annuali già approvate dalla giunta regionale, debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, per il tramite dell'assessore regionale all'agricoltura, alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività della deliberazione è sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e può essere riproposta dall'Ente con le procedure di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di venti giorni, la giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale, il regolamento interno, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale e il conto consuntivo sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione, per l'espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla presente legge, propone alla Regione, entro quattro mesi dalla nomina degli organi statutari dell'Ente, uno schema di riordino dei servizi dell'E.R.S.A.P. corredata da una pianta organica sia per il personale da impiegare per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e sia per il personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 con la precisazione della consistenza del personale risultante eventualmente in soprannumero da destinare diversamente ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 386 del 30 aprile 1976.

Il riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale viene regolato, a norma dell'art. 5 della legge n. 386 del 30 aprile 1976, con apposita legge regionale — da emanarsi entro tre mesi dalle proposte del consiglio di amministrazione dell'Ente — che definisce anche il trattamento giuridico ed economico del personale.

Tale trattamento sarà comunque parificato a quello dei dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle more di tale nuova disciplina, che avrà effetto dal 1° gennaio 1977, nei confronti del suddetto personale già tutto appartenente ai ruoli del cessato Ente di sviluppo in Puglia e Lucania continua ad essere praticato, in via provvisoria, il trattamento giuridico ed economico in atto vigente.

Con il provvedimento di inquadramento in organico o di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo si procederà alla definizione della cessazone del fondo di previdenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed alla liquidazione e corresponsione delle indennità relative al servizio maturato, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dal personale sulla base delle pregresse anzianità di qualifica e di servizio.

Art. 26.

Per sopperire ad esigenze immediate di servizio degli uffici regionali, la giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione dello schema di riordino dei servizi e della relativa pianta organica di cui al precedente art. 25, con il consenso del presidente dell'Ente e su domanda degli interessati, può deliberare il passaggio nei ruoli regionali di personale dell'Ente medesimo, nel limite massimo del 50 % dei posti vacanti nei vari livelli dei ruoli regionali.

Al personale che verrà inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del comma precedente saranno applicate le norme della legge n. 18 del 25 marzo 1974 nonché le disposizioni transitorie in essa contenute.

Art. 27.

Al fine di assicurare il migliore funzionamento degli uffici e per consentire al personale del ruolo regionale e dei ruoli dell'Ente l'acquisizione di esperienze complete di lavoro, la giunta regionale, sentito il presidente dell'Ente e le organizzazioni sindacali interne, con il consenso degli interessati, può operare comandi di personale dell'Ente alla Regione e viceversa.

Art. 28.

I beni assegnati con atti commissariali alla gestione regionale a seguito della ripartizione dei beni dell'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono trasferiti in proprietà all'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

Art. 29.

L'Ente ha un proprio patrimonio e un bilancio proprio.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai beni di cui all'articolo precedente, nonché dal fondo di dotazione previsto dalla presente legge.

Possono concorrere all'incremento del patrimonio le donazioni di beni patrimoniali che saranno effettuate in favore dell'Ente da parte di privati o enti pubblici.

Art. 30.

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede:

a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;

b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e statali;

c) con i proventi riscossi per servizi e attività;

d) con le rendite patrimoniali;

e) con le entrate derivanti dall'alienazione di beni;

f) con eventuali liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 31.

Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'E.R.S.A.P.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'Ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Art. 32.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approvato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale tramite l'assessore all'agricoltura.

Art. 33.

Per l'attribuzione all'Ente del « Fondo di dotazione » sarà istituito in sede di assestamento del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 apposito capitolo recante la denominazione: « Fondo di dotazione da attribuire all'E.R.S.A.P. ».

Per la concessione di contributi all'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, saranno istituiti nel bilancio di previsione della spesa appositi capitoli recanti le seguenti denominazioni: 1) « Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese di funzionamento »; 2) « Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese per il personale »; 3) « Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese correnti di natura operativa ».

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Ente con i fondi che saranno assegnati alla Regione dal riparto delle somme stanziate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 386 del 30 aprile 1976, e, per quanto riguarda i singoli interventi, con altri fondi assegnati dalla Regione.

Art. 35.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia curerà la definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l'attività svolta dall'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania che non sia stato possibile attribuire ad una delle due gestioni regionali previste dall'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti d'intesa tra la regione Puglia e la regione Basilicata.

Art. 36.

I fondi rivenienti dalla ripartizione dei beni e delle attività dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono destinati, in via prioritaria, alla ristrutturazione degli impianti e all'assestamento delle gestioni delle cooperative promosse o assistite dallo stesso Ente nel periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Sino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione la giunta regionale nomina un commissario straordinario.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale insedierà il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.P.

Art. 38.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 ottobre 1977

ROTOLO

(13724)

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1977, n. **33.**

Prima variazione al bilancio regionale per l'esercizio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 18 *novembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1977, n. **34.**

Provvidenze in favore degli hanseniani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 18 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1977 l'indennità integrativa giornaliera prevista dalla legge n. 2 del 21 gennaio 1976 in favore degli hanseniani assistiti a domicilio, purchè residenti in Puglia, e di quelli ricoverati nella colonia di Gioia del Colle, è fissata in L. 3.000 (tremila).

In occasione delle festività natalizie a partire dal 1977 sarà corrisposta una gratifica di L. 50.000 a ciascun hanseniano capofamiglia aumentata di L. 15.000 per ogni familiare a carico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 12.000.000 per l'anno 1977, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977:

SPESE

Variazioni in aumento:

Cap. 292. — Sussidio integrativo giornaliero agli hanseniani e ai loro familiari a carico (legge regionale n. 4/74):

per lo stanziamento di competenza . . .	L. 12.000.000
per lo stanziamento di cassa	» 12.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 293. — Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti da consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (legge 14 febbraio 1970, n. 1088):

per lo stanziamento di competenza . . .	L. 12.000.000
per lo stanziamento di cassa	» 12.000.000

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 novembre 1977

ROTOLO

(13725)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge regionale 17 marzo 1977, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 22 marzo 1977, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 2 giugno 1977, all'art. 3, secondo comma, le parole: « *regionali nazionali* », devono leggersi: « *regionali e nazionali* ».

(13726)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 2.

Concessione di contributi vincolanti alle imprese esercenti trasporti pubblici per potenziamento e rinnovamento del parco rotabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata concede contributi per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco rotabile delle imprese esercenti autoservizi di linea extraurbani di concessione regionale, nonchè servizi urbani ed extraurbani di concessione dei comuni della Basilicata, in attuazione del « piano autobus » di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato dalla legge 16 novembre 1975, n. 493.

Art. 2.

I contributi della presente legge vengono concessi nella misura del 50% del costo della fornitura del solo materiale rotabile idoneo ed indispensabile all'esercizio del trasporto pubblico per cui l'azienda è legittimata.

Sono ammessi al contributo i veicoli acquistati negli anni 1977 e 1978 ed *aventi le caratteristiche tecniche di cui al* decreto del Ministero dei trasporti n. 5106 del 6 dicembre 1975 e seguenti, con particolare riferimento al decreto n. 3024 (63) del 23 dicembre 1976.

Art. 3.

La somma prevista in lire 4.000 milioni per l'attuazione della presente legge nell'anno 1978 sarà utilizzata per il 25% in contributi per il potenziamento e per il 75% per il rinnovo del parco rotabile.

Le quote non utilizzate per il potenziamento possono essere utilizzate per il rinnovo del parco rotabile.

Il contributo per il rinnovo viene concesso per sostituire gli autobus che abbiano almeno 10 anni di anzianità.

D'intesa con il destinatario del contributo, esso potrà essere versato direttamente alla ditta fornitrice all'atto della consegna degli autobus.

Art. 4.

Il contributo concesso verrà iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli, secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

Gli autobus acquistati con i contributi della presente legge dovranno essere impiegati esclusivamente sui servizi pubblici e tale condizione sarà annotata sulla carta di circolazione dei singoli veicoli.

La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata in caso di subentro da parte di un ente o azienda pubblica; non può essere conteggiata nel piano di ammortamento ed è ripetibile, relativamente al valore residuo del materiale, nel caso di trasferimento dell'azienda o per cessazione dell'attività aziendale.

L'autorizzazione della vendita degli autoveicoli è subordinata all'obbligo dell'azienda a reimpiegare il ricavato per lo acquisto di materiale rotabile.

Art. 5.

La domanda tendente ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge, deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla sua data di pubblicazione e deve contenere:

il numero degli autobus posseduti, con l'indicazione della data di prima immatricolazione;

il numero dei chilometri percorsi, in base ai disciplinari di concessione;

l'entità, ed il tipo del traffico servito;

il tipo e il modello degli autobus acquistati o che si intendono acquistare, con la specificazione della ditta fornitrice prescelta per la carrozzeria;

un piano di rinnovo quinquennale;

ogni altro documento che il dipartimento competente riterrà utile all'istruttoria.

I contributi della presente legge, da erogarsi con decreto del presidente della giunta, su conforme parere della stessa, saranno concessi tenendo conto dell'entità e del tipo di traffico servito, dell'anzianità del parco rotabile, dalla percorrenza effettuata in relazione ai programmi di esercizio.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni che farà carico al cap. 5470 per L. 1.790.000.000 « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici regionali finanziati con i fondi dell'art. 17 del decreto-legge 377/75 » e al cap. 5480 per L. 2.210.000.000 « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti a carico regionale » del bilancio di previsione per l'esercizio 1978 che ne prevederà la copertura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 gennaio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 3.

Istituzione del parco storico naturale delle chiese rupestri di Matera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce il carattere storico-artistico-naturale del patrimonio delle « Chiese rupestri » esistente sul territorio del comune di Matera.

Art. 2.

E' istituito il « Parco storico-naturale delle chiese rupestri di Matera » per salvaguardarne il patrimonio e promuoverne la valorizzazione a fini conservativi, culturali e turistici.

Art. 3.

E' delegata al comune di Matera la formazione del piano delle aree in cui ricadono i monumenti e loro pertinenze storico funzionali e di servizio e la sua successiva gestione regolata dalla normativa allegata al piano stesso.

Art. 4.

Il piano, redatto in forma di piano particolareggiato, avrà valore di variante dello strumento urbanistico del comune di Matera.

Art. 5.

Tutte le opere previste nel piano di cui all'art. 3, avranno caratteristiche di pubblica utilità e saranno inoltre urgenti e indifferibili.

Art. 6.

Per l'acquisizione pubblica delle aree di cui al piano si procederà secondo le norme del titolo II della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

Art. 7.

Tutte le aree e le opere previste nel piano di cui all'art. 3 rientrano nel demanio regionale.

Art. 8.

L'onere per la formazione del piano, per le espropriazioni e le opere in essere previste sono a totale carico della Regione e la loro attuazione potrà avvenire per stralci.

Art. 9.

E' istituito, per l'esercizio finanziario 1978, un fondo di lire 100.000.000 da iscriversi in bilancio all'apposito capitolo.

Art. 10.

Negli esercizi finanziari successivi, per gli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 gennaio 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. **4**.

Interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, nello spirito dell'art. 5 dello statuto, dispone interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali programmandone la diffusione per zone particolarmente suscettive.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, la Regione stipula apposita convenzione con istituti universitari e con centri sperimentali gestiti da enti pubblici.

La convenzione deve garantire:

a) lo studio sperimentale della coltivazione delle piante officinali e dei principi attivi di esse;

b) il coordinamento delle colture e fornitura di semi e piantine;

c) la promozione di studi naturalistici collegati alla ricerca di nuovi ceppi di piante officinali ed alla protezione dei popolamenti naturali esistenti, contribuendo, in tal modo, alla difesa naturalistica e paesaggistica di tutta l'area;

d) la diffusione dei risultati della ricerca mediante seminari di studi, pubblicazioni e convegni;

e) l'istituzione di un « giardino alpino » per l'esposizione delle piante officinali e delle specie caratteristiche del territorio per promuovere la conoscenza e l'utilizzazione delle stesse piante.

La convenzione di cui al primo comma del presente articolo è predisposta dalla giunta regionale ed approvata dal consiglio.

Art. 3.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 ripartita in tre esercizi finanziari in ragione di L. 40.000.000 annui a partire dal 1978.

La spesa suddetta farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1978 e successivi e la copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità provenienti dal bilancio pluriennale 1978-82 al settore agricoltura.

Art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 gennaio 1978

VERRASTRO

(1360)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780750)